Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 16 gennaio 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1970, n. **1141.**

Contributo al Centro italiano di formazione europea (CIFE), con sede in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al Centro italiano di formazione europea (CIFE), con sede in Roma, è concesso un contributo annuo, nella misura di lire 20 milioni per l'anno finanziario 1970 e di lire 10 milioni a partire dall'anno finanziario 1971.

La erogazione del contributo da parte dello Stato è subordinata alla erogazione, anno per anno, di contributi di eguale importo complessivo da parte della Regione valdostana e della Commissione delle Comunità europee.

Il CIFE presenterà al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività da esso svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto finanziario.

Art. 2.

Il Ministero degli affari esteri eserciterà la vigilanza e la tutela sul Centro italiano di formazione europea (CIFE), la cui attività ed i cui programmi terranno conto degli sviluppi che, nella partecipazione italiana agli organismi delle Comunità europee, si sono avuti dopo la istituzione del Centro stesso.

Art. 3.

All'onere di lire 20 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970, si provvede rispettivamente a carico e a riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970. All'onere di lire 10 milioni, relativo all'anno finanziario 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MORO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 dicembre 1970, n. **1142.**

Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

« I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme degli articoli successivi.

Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante.

Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti nell'articolo 2.

Il regolamento dovrà essere adottato dai comuni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge; dovrà uniformarsi alle norme di cui ai successivi articoli ed ottenere l'approvazione dagli organi di tutela, sentito il parere della commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

« Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 860.

Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:

a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'articolo 3 della suddetta legge n. 860, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860. Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge n. 860, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio;

b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonchè dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività.

L'accertamento di tali condizioni e requisiti è di competenza degli organi comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;

c) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore della azienda.

La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di collaboratore.

L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato. Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato;

d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformità ai criteri proposti dalla commissione di cui all'articolo 2-*bis*, deliberati dal consiglio comunale. Tale accertamento è affidato agli organi di polizia municipale ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è inserito il seguente articolo 2-*bis*:

« Articolo 2-*bis*. — I regolamenti comunali di cui all'articolo 1 sono redatti previo parere obbligatorio ma non vincolante di una commissione comunale pre-

sieduta dal sindaco o da un suo delegato, è composta da 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'autorità sanitaria, dal comandante della polizia municipale, e da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune interessato.

I regolamenti stabiliscono anche l'obbligo dell'esposizione delle tariffe. La disciplina per la determinazione degli orari sarà determinata dalle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione di cui all'articolo 2 è rilasciata con provvedimento del sindaco, sentita la commissione di cui al precedente articolo 2-*bis* ».

Art. 5.

I regolamenti comunali già emanati alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere, entro un anno da tale data, adeguati alle disposizioni della legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — GAVA — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 dicembre 1970, n. **1143**.

Modificazioni alla legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I sali di cui al primo comma dell'articolo 1 ed al primo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1966, n. 519, possono essere venduti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche a grossisti, i quali sono autorizzati a cederli alle industrie con l'osservanza di particolari cautele stabilite dall'Amministrazione stessa.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1966, n. 519, è sostituito dai seguenti:

« Con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, sono stabiliti i limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali.

Entro i suddetti limiti i prezzi possono essere differenziati in rapporto al quantitativo totale di sale prelevato da ogni acquirente presso i vari organi dell'amministrazione nel periodo di un anno a partire dal primo prelevamento.

La determinazione in concreto dei prezzi di vendita dei sali per usi industriali, compresi entro i limiti di cui al precedente comma, è effettuata, in relazione all'andamento del mercato, dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro per le finanze, presieduta da un vice direttore generale o direttore centrale e composta da tre funzionari con qualifica non inferiore a ispettore superiore amministrativo o equiparata »

Art. 3.

E' in facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il proprio consiglio di amministrazione, consentire dilazioni nel pagamento dei sali venduti per usi industriali, di cui all'articolo 1 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 dicembre 1970, n. **1144**.

Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), con sede in Milano, per gli esercizi finanziari 1970 e 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), con sede in Milano, la concessione di un contributo di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1970 e di lire 60 milioni per l'esercizio finanziario 1971.

L'Istituto, entro il 1971, dovrà modificare il suo statuto ed ottenere regolari impegni per contributi locali in misura globale non inferiore a quella dei contributi concessi dallo Stato.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente articolo 1 per gli anni finanziari 1970 e 1971, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MORO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 dicembre 1970, n. **1145**.

Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del genio civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 22 agosto 1970, previsto dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632, per l'esercizio da parte del Ministero dei lavori pubblici della facoltà di trattenere in servizio gli ingegneri e gli urbanisti del genio civile, con qualifica non superiore ad ispettore generale, che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, è prorogato sino al 31 dicembre 1973.

Gli ingegneri ed urbanisti del ruolo del genio civile, già trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 sopracitato o che, successivamente al 22 agosto 1970, abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo possono essere riconfermati in servizio, con decorrenza da tale data o da quella successiva del collocamento a riposo, a domanda da presentarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

I funzionari di cui ai commi precedenti non possono essere confermati in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632, è sostituito dal seguente:

« Gli ingegneri e gli urbanisti di cui alla presente legge sono collocati in soprannumero. La loro cessazione dal servizio può essere disposta dal Ministro in qualsiasi momento ».

Restano ferme tutte le altre modalità previste, per il trattenimento in servizio, dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di lire 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 31 dicembre 1970

(203) p. *Il Ministro*: MAMMÌ

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di lire 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 31 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(204)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di lire 2,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 31 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(205)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di lire 1,30 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato

Roma, addì 31 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(206)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1971.

Ulteriore proroga del termine indicato nell'art. 3 del decreto ministeriale 5 giugno 1970, recante norme per la gestione della contabilità speciale istituita per le regioni a statuto ordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 5 giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 16 giugno 1970, recante norme per la gestione della contabilità speciale istituita presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato situate nei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario;

Visto il successivo decreto in data 1° ottobre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 3 novembre 1970, con il quale il termine del 30 settembre 1970 indicato nel secondo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 5 giugno 1970 è stato prorogato al 31 dicembre 1970;

Considerato che non si è reso ancora possibile provvedere alla costituzione di tutte le commissioni previste dall'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 per i controlli sugli atti delle amministrazioni regionali;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine del 31 dicembre 1970 sopra indicato;

Decreta:

Il termine del 30 settembre 1970 entro il quale, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Ministro per il tesoro 5 giugno 1970 richiamato nelle premesse, la giunta regionale, sotto la sua responsabilità, può deliberare, nelle more della istituzione della commissione di controllo di cui all'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'effettuazione di spese per l'impianto e il primo funzionamento, urgenti e indifferibili, salva la successiva approvazione da parte della commissione stessa, già prorogato al 31 dicembre 1970 con decreto ministeriale 1° ottobre 1970, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1971.

Roma, addì 2 gennaio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(403)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII Salone internazionale delle arti domestiche », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII Salone internazionale delle arti domestiche », che avrà luogo a Torino dal 29 aprile all'11 maggio 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(159)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi a oggetti esposti nel « XXXII Salone mercato internazionale dell'abbigliamento - SAMIA », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXXII Salone mercato internazionale dell'abbigliamento - SAMIA », che avrà luogo a Torino dal 5 all'8 febbraio 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(160)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa fra caricatori e scaricatori di merci « Maiani e Bisagno », con sede in La Spezia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 23 dicembre 1970, il dott. Giuseppe Del Santo è stato nominato liquidatore della società cooperativa fra caricatori e scaricatori di merci « Maiani e Bisagno », con sede in La Spezia, costituita per rogito Merola in data 1° ottobre 1934, in sostituzione del sig. Otello Martelli, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(124)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio professionale.

Il dott. Pier Luigi Dal Pozzo, nato a Perugia il 3 marzo 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Perugia in data 27 febbraio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(131)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Giuseppe Gronda, nato a Costanza (Romania) il 5 ottobre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Ferrara in data 27 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

(138)

Il dott. Alfredo De Felice, nato ad Orsogna (Chieti) il 21 maggio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 7 dicembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(139)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Benevento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971 il comune di Benevento viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(282)

Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971 il comune di Marsala (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 37.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(283)

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971 il comune di Terracina (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 15.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(284)

Autorizzazione al comune di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1970 il comune di Brindisi viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.615.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(285)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1971 il comune di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.203.145 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(286)

Autorizzazione al comune di Massarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1971 il comune di Massarosa (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.466.540 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(287)

Autorizzazione al comune di Minervino di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971 il comune di Minervino di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.707.725 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(288)

Autorizzazione al comune di Pontedera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971 il comune di Pontedera (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 232.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(289)

Autorizzazione al comune di Porcari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1971 il comune di Porcari (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.874.005 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(290)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1971 il comune di San Benedetto Po (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.664.315 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(292)

Autorizzazione al comune di Roccafluvione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1971 il comune di Roccafluvione (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.375.255 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(291)

Autorizzazione al comune di Santa Cesarea Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971 il comune di Santa Cesarea Terme (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.784.910 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(293)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 8

Corso dei cambi del 14 gennaio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	623,25	623,20	623,20	623,15	623,20	623,25	623,16	623,15	623,25	623,25
Dollaro canadese	616,95	614,50	614,25	614,50	614,60	615,25	614,50	614,50	615,95	614,75
Franco svizzero .	144,65	144,60	144,63	144,595	144,60	144,64	144,59	144,595	144,65	144,65
Corona danese	83,32	83,29	83,34	83,275	83,25	83,33	83,28	83,275	83,32	83,30
Corona norvegese .	87,32	87,28	87,28	87,275	87,30	87,32	87,285	87,275	87,32	87,30
Corona svedese .	120,77	120,73	120,76	120,73	120,60	120,72	120,73	120,73	120,77	120,75
Fiorino olandese	173,41	173,40	173,45	173,395	173,40	173,42	173,405	173,395	173,41	173,42
Franco belga .	12,55	12,558	12,5625	12,5565	12,56	12,55	12,5575	12,5565	12,55	12,55
Franco francese	112,93	112,89	112,93	112,88	112,85	112,94	112,895	112,88	112,93	112,90
Lira sterlina .	1496,75	1498,20	1500 —	1499,75	1497 —	1496,75	1499,30	1499,75	1496,75	1498 —
Marco germanico .	171,17	171,19	171,2350	171,205	171,15	171,19	171,24	171,205	171,17	171,20
Scellino austriaco .	24,11	24,11	24,11	24,12	24,14	24,12	24,115	24,12	24,11	24,11
Escudo portoghese	21,85	21,85	21,86	21,88	21,80	21,98	21,84	21,88	21,85	21,82
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,96	8,9555	8,95	8,95	8,9585	8,9555	8,95	8,96

Media dei titoli del 14 gennaio 1971

Rendita 5 % 1935 . . .	90,85
Redimibile 3,50 % 1934 . .	98,95
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,20
» 5 % (Ricostruzione) .	86,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,275
» 5 % (Città di Trieste)	87,20
» 5 % (Beni esteri) . .	85,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	86,80
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	86,80
» 5,50 % » » . 1969-84 . . .	89,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . .	99,40
» » » 5,50 % 1977 .	99,75
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,30
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1975)	93,175
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	92,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	90,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	91,225
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	97,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 gennaio 1971

Dollaro USA .	623,155
Dollaro canadese	614,50
Franco svizzero .	144,592
Corona danese .	83,277
Corona norvegese .	87,28
Corona svedese .	120,73
Fiorino olandese	173,40
Franco belga .	12,557
Franco francese	112,887
Lira sterlina .	1499,525
Marco germanico .	171,222
Scellino austriaco .	24,117
Escudo portoghese	21,86
Peseta spagnola	8,957

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 9 ottobre 1970 al 15 ottobre 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 2021/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,100
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	9,000
	(b) altro:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,500
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	9,000
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	7,390 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	10,798 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	7,870 (b)
	- per le esportazioni verso le isole Comore	13,500 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paèsi terzi	11,500 (b)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	8,787 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	12,127 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,420 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	13,000 (b)
	C. spezzato	3,000

(a) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(b) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(12874)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 15 ottobre 1970 al 28 ottobre 1970, a norma del Regolamento C.E.E. n. 2055/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	10,50
	II. zuccheri greggi:	
	- zuccheri canditi (1)	10,75 (2)
	- altri	zero (2)

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'articolo 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

— R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
— r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
— Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(12818)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 16 ottobre 1970 al 4 novembre 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2061/70, n, 2117/70 e n. 2176/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	22,00
	- gli altri paesi terzi	27,00
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala	38,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	5,00
	- gli altri paesi terzi	10,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.04	Avena	10,00
10.05 B	Granturco altro	5,00
10.07 C	Sorgo - durra	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (2)	76,00
	- la zona III (2)	81,00
	- la zona IV (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	66,00
	- tenore in ceneri da 601 a 900	61,00
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (2)	69,00
	gli altri paesi terzi	57,00
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	51,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,50
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	44,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	44,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	44,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	35,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	35,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	30,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	30,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (2)	76,00
	- la zona IV b) (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (2)	76,00
	- la zona IV b) (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.
ZONA III: *a)* Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.
ZONA IV: *a)* I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(12492)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione delle commissioni giudicatrici dei residui concorsi a cattedre universitarie riservate per insegnamenti impartiti per incarico per almeno nove anni e della commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di storia nell'Istituto universitario di magistero di Salerno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del bando dei concorsi a cattedre universitarie approvato con decreto ministeriale 28 maggio 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1970, n. 134, e dell'art. 2 del bando di concorso alla cattedra di storia nell'Istituto universitario di magistero di Salerno approvato con decreto ministeriale 6 dicembre 1969 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1969, n. 309, si porta a conoscenza degli interessati che con decreti ministeriali 2 gennaio 1971 sono state costituite, come appresso, le commissioni giudicatrici dei concorsi alle cattedre di:

Diritto agrario - Università di Pisa

Giorgianni prof. Michelino, ordinario di istituzioni di diritto privato - Facoltà di giurisprudenza - Università di Roma;
Giampiccolo prof. Giorgio, ordinario di diritto agrario - Facoltà di giurisprudenza - Università di Roma;
Allara prof. Mario, ordinario di diritto civile - Facoltà di giurisprudenza - Università di Torino;
Sacco prof. Rodolfo, ordinario di diritto civile - Facoltà di giurisprudenza - Università di Torino;
Bassanelli prof. Enrico, ordinario di diritto agrario - Facoltà di giurisprudenza - Università di Bologna.

Diritto internazionale - Università di Genova

Sperduti prof. Giuseppe, ordinario di organizzazione internazionale - Facoltà di scienze politiche - Università di Roma;
Conforti prof. Benedetto, ordinario di diritto internazionale - Facoltà di giurisprudenza - Università di Padova;
Balladore Pallieri prof. Giorgio, ordinario di diritto internazionale - Facoltà di giurisprudenza - Università cattolica del S. Cuore di Milano;
Arangio Ruiz prof. Gaetano, ordinario di diritto internazionale - Facoltà di giurisprudenza - Università di Bologna;
Ago prof. Roberto, ordinario di diritto internazionale - Facoltà di giurisprudenza - Università di Roma.

Statistica sociale - Università di Roma

Parenti prof. Giuseppe, ordinario di statistica - Facoltà di economia e commercio - Università di Firenze;
Castellano prof. Vittorio, ordinario di istituzioni di statistica - Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali - Università di Roma;
Colombo prof. Bernardo, ordinario di demografia - Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali - Università di Padova;
Lenti prof. Libero, ordinario di statistica - Facoltà di giurisprudenza - Università di Milano;
D'Addario prof. Raffaele, ordinario f. r. di statistica - Facoltà di scienze politiche - Università di Roma.

Antropologia - Università di Genova

Correnti prof. Venerando, ordinario di antropologia - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Roma;
Graziosi prof. Paolo, ordinario di antropologia - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Firenze;
Stefanelli prof. Alberto, ordinario di anatomia comparata - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Roma;
Lambertini prof. Gastone, ordinario di anatomia umana normale - Facoltà di medicina e chirurgia - Università di Napoli;
Genna prof. Giuseppe, ordinario f. r. di antropologia - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Roma.

Filologia germanica - Università di Pisa

Bolelli prof. Tristano, ordinario di glottologia - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Pisa;
Scovazzi prof. Marco, ordinario di filologia germanica - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Milano;
Scardigli prof. Pier Giuseppe, ordinario di filologia germanica - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Firenze;
Belardi prof. Walter, ordinario di glottologia - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Roma;
Devoto prof. Giacomo, ordinario f. r. di glottologia - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Firenze.

Archeologia cristiana - Università di Pisa

Bovini prof. Giuseppe, ordinario di archeologia cristiana - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Bologna;
Quacquarelli prof. Antonio, ordinario di letteratura cristiana antica - Facoltà di magistero - Università di Bari;
Mansuelli prof. Guido Achille, ordinario di archeologia e storia dell'arte greca e romana - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Bologna;
Arias prof. Paolo Enrico, ordinario di archeologia e storia dell'arte greca e romana - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Pisa;
Prandi prof. Adriano, ordinario f. r. di storia dell'arte medioevale e moderna - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Bari.

Filosofia della storia - Università di Roma

Piovani prof. Pietro, ordinario di filosofia morale - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Napoli;
Calogero prof. Guido, ordinario di filosofia teoretica - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Roma;
Bontadini prof. Gustavo, ordinario di filosofia teoretica - Facoltà di lettere e filosofia - Università cattolica del S. Cuore di Milano;
Prini prof. Pietro, ordinario di storia della filosofia - Facoltà di magistero - Università di Roma;
Gentile prof. Marino, ordinario di storia della filosofia Facoltà di lettere e filosofia - Università di Padova.

Islamistica - Università di Roma

Gabrieli prof. Francesco, ordinario di lingua e letteratura araba - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Roma;
Rizzitano prof. Umberto, ordinario di lingua e letteratura araba - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Palermo;
Nallino prof. Maria, ordinario di lingua e letteratura araba - Facoltà di lingue e letterature straniere - Università di Venezia;
Moscati prof. Sabatino, ordinario di filologia semitica - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Roma;
Cerulli prof. Enrico, cultore della materia, via Lovanio, 11 Roma.

Paleografia e diplomatica - Università di Milano

Pratesi prof. Alessandro, ordinario di diplomatica - Scuola speciale per archivisti e bibliotecari - Università di Roma;
Campana prof. Augusto, ordinario di letteratura umanistica - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Roma;
Vinay prof. Gustavo, ordinario di lingua e letteratura latina medioevale - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Roma;
Pistarino prof. Geo, ordinario di paleografia e diplomatica - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Genova;
Battelli prof. Giulio, ordinario di paleografia e diplomatica - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Roma.

Storia dell'Europa orientale - Università di Roma

Giusti prof. Wolfango, ordinario di lingua e letteratura russa - Facoltà di magistero - Università di Roma;
Valsecchi prof. Franco, ordinario di storia moderna - Facoltà di scienze politiche - Università di Roma;
Venturi prof. Franco, ordinario di storia moderna - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Torino;
Ripellino prof. Angelo Maria, ordinario di lingua e letteratura russa - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Roma;
Manselli prof. Raoul, ordinario di storia medioevale - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Roma.

Storia religiosa dell'oriente cristiano - Università di Roma

Moscati prof. Sabatino, ordinario di filologia semitica - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Roma;
Simonetti prof. Manlio, ordinario di storia del cristianesimo - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Roma;
Gabrieli prof. Francesco, ordinario di lingua e letteratura araba - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Roma;
Rinaldi prof. Giovanni, ordinario di storia delle religioni - Facoltà di magistero - Università di Trieste;
Donadoni prof. Fabrizio, ordinario di egittologia - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Roma.

Psicologia dell'età evolutiva - Università di Firenze

Marzi prof. Alberto, ordinario di psicologia - Facoltà di magistero - Università di Firenze;
Petter prof. Guido, ordinario di psicologia dell'età evolutiva - Facoltà di magistero - Università di Padova;
Kanizsa prof. Gaetano, ordinario di psicologia - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Trieste;
Ossicini prof. Adriano, ordinario di psicologia dell'età evolutiva - Facoltà di magistero - Università di Roma;
Canestrelli prof. Leandro, ordinario di psicologia - Facoltà di medicina e chirurgia - Università di Roma.

Storia - Istituto universitario di magistero di Salerno

Moscati prof. Ruggero, ordinario di storia moderna - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Roma;
Diaz prof. Furio, ordinario di storia moderna - Facoltà di scienze politiche - Università di Pisa;
Passerin D'Entreves prof. Ettore, ordinario di storia moderna - Facoltà di scienze politiche - Università di Torino;
Giarrizzo prof. Giuseppe, ordinario di storia moderna - Facoltà di lettere e filosofia - Università di Catania;
De Rosa prof. Gabriele, ordinario di storia - Facoltà di magistero - Istituto universitario di Salerno.

Paleontologia - Università di Cagliari

Maccagno prof. Angiola Maria, ordinario di paleontologia - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Napoli;
Azzaroli prof. Augusto, ordinario di paleontologia - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Firenze;
Vialli prof. Vittorio, ordinario di paleontologia - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Bologna;
Sacchi Vialli prof. Giulia, ordinario di paleontologia - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Pavia;
Gallitelli Montanaro prof. Eugenia, ordinario di paleontologia - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Modena.

Fisica nucleare - Università di Genova

Borsellino prof. Antonino, ordinario di fisica teorica - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Genova;
Clementel prof. Ezio, ordinario di fisica nucleare - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Bologna;
Ricci prof. Renato Angelo, ordinario di fisica generale - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Padova;
Ferrari prof. Fabio, ordinario di fisica teorica - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Bari;
Amaldi prof. Edoardo, ordinario di fisica generale - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Roma.

Analisi superiore - Università di Bologna

Magenes prof. Enrico, ordinario di istituzioni di analisi superiore - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Pavia;
Stampacchia prof. Guido, ordinario di analisi matematica - Classe scienze matematiche, fisiche e naturali - Scuola normale superiore di Pisa;
Miranda prof. Carlo, ordinario di analisi matematica - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Napoli;
Guglielmino prof. Francesco, ordinario di analisi matematica - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Catania;
Cimmino prof. Gianfranco, ordinario di analisi matematica - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Bologna.

Geometria superiore - Università di Ferrara

Gherardelli prof. Francesco, ordinario di geometria - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Firenze;
Villani prof. Vinicio, ordinario di geometria - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Genova;
Villa prof. Mario, ordinario di geometria - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Bologna;
Vesentini prof. Edoardo, ordinario di geometria - Scuola normale superiore di Pisa;
Longo prof. Carmelo, ordinario di geometria - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Torino.

Elettrochimica - Università di Firenze

Bianchi prof. Giuseppe, ordinario di elettrochimica - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Milano;
Ferroni prof. Enzo, ordinario di chimica fisica - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Firenze;
Silvestroni prof. Paolo, ordinario di chimica - Facoltà di ingegneria - Università di Roma;
Dejak prof. Camillo, ordinario di chimica fisica - Facoltà di chimica industriale - Università di Venezia;
Accascina prof. Filippo, ordinario di chimica fisica - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Palermo.

Chimica con esercitazioni di laboratorio - Università di Cagliari

Malatesta prof. Lamberto, ordinario di chimica generale ed inorganica - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Milano;
Croatto prof. Ugo, ordinario di chimica generale ed inorganica - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Padova;
Dejak prof. Camillo, ordinario di chimica fisica - Facoltà di chimica industriale - Università di Venezia;
Corradini prof. Paolo, ordinario di chimica generale ed inorganica - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Napoli;
Sartori prof. Guido, ordinario di chimica generale ed inorganica - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Roma.

Complementi di fisica generale - Università di Padova

Merlin prof. Michelangelo, ordinario di fisica generale - Facoltà di chimica industriale - Università di Venezia;
Fieschi prof. Roberto, ordinario di struttura della materia - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Parma;
Castagnoli prof. Carlo, ordinario di fisica generale - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Torino;
Bassi prof. Pietro, ordinario di fisica - Facoltà di ingegneria - Università di Bologna;
Rostagni prof. Antonio, ordinario di fisica generale - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Padova.

Impianti industriali chimici con elementi di disegno
Università di Bologna

Baccaredda Boy prof. Mario, ordinario di chimica industriale - Facoltà di ingegneria - Università di Pisa;
Sorgato prof. Ippolito, ordinario di impianti chimici - Facoltà di ingegneria - Università di Padova;
Astarita prof. Giovanni, ordinario di principi di ingegneria chimica - Facoltà di ingegneria - Università di Napoli;
Mariani prof. Eugenio, ordinario di chimica industriale - Facoltà di ingegneria - Università di Roma;
Sartori prof. Guido, ordinario di chimica generale ed inorganica - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Roma.

Chimica bromatologica Università di Modena

Musaio prof. Luigi, ordinario di chimica farmaceutica e tossicologica Facoltà di farmacia Università di Padova;

Tappi prof. Guido, ordinario di chimica farmaceutica e tossicologica Facoltà di farmacia Università di Torino;

Raffa prof. Lina, ordinario di chimica farmaceutica e tossicologica Facoltà di farmacia Università di Modena;

Giuliano prof. Raffaele, ordinario di chimica farmaceutica e tossicologica Facoltà di farmacia Università di Roma;

Caronna prof. Gaetano, ordinario di chimica farmaceutica e tossicologica Facoltà di farmacia Università di Palermo.

Strutture aeronautiche Politecnico di Milano

Preti prof. Ermenegildo, ordinario di costruzioni aeronautiche Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano;

Lazzarino prof. Lucio, ordinario di costruzioni di macchine Facoltà di ingegneria Università di Pisa;

Gabrielli prof. Giuseppe, ordinario di progetti di aeromobili Scuola di ingegneria aerospaziale Politecnico di Torino;

Giovannozzi prof. Renato, ordinario di costruzioni di macchine Facoltà di ingegneria Politecnico di Torino;

Broglio prof. Luigi, ordinario di costruzioni aeronautiche Scuola di ingegneria aerospaziale Università di Roma.

Radiochimica e chimica delle radiazioni Politecnico di Milano

Quilico prof. Adolfo, ordinario di chimica Facoltà di ingegneria Politecnico di Milano;

Rossi prof. Corrado, ordinario di chimica industriale Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Università di Genova;

Rollier prof. Mario Alberto, ordinario di chimica generale ed inorganica Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Università di Pavia;

Pasquon prof. Italo, ordinario di chimica industriale Facoltà di ingegneria Politecnico di Milano;

Sartori prof. Guido, ordinario di chimica generale ed inorganica Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Università di Roma.

Impianti elettrici Politecnico di Torino

Sartori prof. Rinaldo, ordinario di elettrotecnica Facoltà di ingegneria Politecnico di Torino;

Faletti prof. Noverino, ordinario f. r. di impianti industriali, elettrici Facoltà di ingegneria Università di Palermo;

Carrer prof. Antonio, ordinario di costruzioni di macchine elettriche Facoltà di ingegneria Politecnico di Torino;

Gasparini prof. Ferdinando, ordinario di elettrotecnica Facoltà di ingegneria Università di Napoli;

Barozzi prof. Francesco, ordinario di elettrotecnica Facoltà di ingegneria Università di Trieste.

Costruzioni marittime Università di Bari

Arredi prof. Filippo, ordinario di costruzioni idrauliche Facoltà di ingegneria Università di Roma;

Ferro prof. Guido, ordinario f. r. di costruzioni maritti- Facoltà di ingegneria Università di Padova;

Pistilli prof. Giuseppe, ordinario di costruzioni idrauliche Facoltà di ingegneria Università di Napoli;

Benfratello prof. Guglielmo, ordinario di idraulica Facoltà ingegneria Università di Palermo;

Marchi prof. Enrico, ordinario di idraulica Facoltà di gneria Università di Genova.

Impianti tecnici Università di Palermo

Barbaro prof. Domenico, ordinario di fisica tecnica Facoltà di ingegneria Università di Palermo;

Parolini prof. Ginò, ordinario di fisica tecnica Facoltà di ingegneria Università di Roma;

Mattarolo prof. Fredolino, ordinario di fisica tecnica Facoltà di ingegneria Università di Padova;

Pizzetti prof. Giulio, ordinario di tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni Facoltà di architettura Politecnico di Torino;

Codegone prof. Cesare, ordinario di fisica tecnica Facoltà di ingegneria Politecnico di Torino.

Zootecnica speciale Università di Napoli

Bettini prof. Tito Manlio, ordinario di zootecnica generale Facoltà di agraria Università di Napoli;

Montemurro prof. Orlando, ordinario di zootecnica speciale Facoltà di agraria Università di Bari;

Bonsembiante prof. Mario, ordinario di zootecnica generale Facoltà di agraria Università di Padova;

Lucifero prof. Mario, ordinario di zootecnica generale Facoltà di agraria Università di Sassari;

Piana prof. Giuseppe, ordinario di zootecnica generale Facoltà di agraria Università cattolica del S. Cuore di Milano.

Zoognostica Università di Bologna

Borgioli prof. Elvio, ordinario di zootecnica generale Facoltà di agraria Università di Perugia;

Brozzetti prof. Pietro, ordinario di zootecnica generale Facoltà di agraria Università di Perugia;

Bonsembiante prof. Mario, ordinario di zootecnica generale Facoltà di agraria Università di Padova;

Falaschini prof. Alfio, ordinario di zootecnica generale Facoltà di medicina veterinaria Università di Bologna;

Curto prof. Giovanni Mario, ordinario di zoognostica Facoltà di agraria Università di Milano.

Anatomia topografica e chirurgia operativa Università di Bologna

Cella prof. Filippo, ordinario di patologia speciale e clinica chirurgica Facoltà di medicina veterinaria Università di Bologna;

Dozza prof. Giancarlo, ordinario di patologia speciale e clinica chirurgica Facoltà di medicina veterinaria Università di Perugia;

Aiello prof. Pietro, ordinario di ostetricia e ginecologia Facoltà di medicina veterinaria Università di Messina;

Cheli prof. Renato, ordinario di patologia speciale e clinica chirurgica Facoltà di medicina veterinaria Università di Milano;

Salerno prof. Giuseppe, ordinario di patologia speciale e clinica chirurgica Facoltà di medicina veterinaria Università di Pisa.

Patologia speciale e clinica chirurgica Università di Parma

Di Martino prof. Michele, ordinario di patologia speciale e clinica chirurgica Facoltà di medicina veterinaria Università di Napoli;

Cheli prof. Renato, ordinario di patologia speciale e clinica chirurgica Facoltà di medicina veterinaria Università di Milano;

Salerno prof. Giuseppe, ordinario di patologia speciale e clinica chirurgica Facoltà di medicina veterinaria Università di Pisa;

Dozza prof. Giancarlo, ordinario di patologia speciale e clinica chirurgica Facoltà di medicina veterinaria Università di Perugia.

Bagedda prof. Giulio, ordinario di patologia speciale e clinica chirurgica Facoltà di medicina veterinaria Università di Sassari.

Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno Università di Napoli

Sestini prof. Giorgio, ordinario di meccanica razionale Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Università di Firenze;

Grioli prof. Giuseppe, ordinario di meccanica razionale Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Università di Padova;

Ferrarese prof. Giorgio, ordinario di meccanica razionale Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Università di Roma;

Cattaneo prof. Carlo, ordinario di meccanica razionale Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Università di Roma;

Manacorda prof. Tristano, ordinario di meccanica razionale Facoltà di ingegneria Università di Pisa.

Tutti coloro che entro i termini previsti dai bandi abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione ai sopra elencati concorsi a cattedre universitarie ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i ter-

mini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un *curriculum* della propria attività didattica e scientifica.

Le pubblicazioni dovranno pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice entro e non oltre il 20° giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1971

Il Ministro: MISASI

(280)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a ventisei posti di assistente sociale di 3ª classe

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a ventisei posti di assistente sociale di 3ª classe - categoria di concetto - ruolo servizio sociale, con destinazione alle sedi provinciali (esclusa Roma) avranno luogo presso l'aula *A* del Palazzo degli esami, Roma, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 5 e 6 febbraio 1971, con inizio alle ore 8.

(390)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1970, n. 14.

Ulteriore intervento per le borse di studio della provincia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 29 *dicembre* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 3, concernente la « Nuova regolamentazione delle borse di studio della Provincia », e successive modificazioni, è autorizzata, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1970, l'ulteriore spesa annua di lire 40.000.000.

Art. 2.

Il limite massimo di L. 130.000, previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 3, come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 21 novembre 1966, n. 11, è elevato a L. 200.000.

Art. 3.

All'art. 2, lettera *b*), della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 3, come sostituito dalla legge provinciale 22 gennaio 1962, n. 2, e ulteriormente sostituito dalla legge provinciale 21 novembre 1966, n. 11, dopo la parola « Provincia », sono aggiunte le parole: « nonchè per studenti diplomati degli istituti magistrali che frequentano i corsi integrativi di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910 ». Ai fini della partecipazione al concorso, la votazione del diploma, espressa in sessantesimi, viene trasformata in decimi.

Art. 4.

Al maggior onere annuo di L. 40.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione per pari importo del fondo iscritto al capitolo 381 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1970.

Per gli esercizi successivi si provvederà con l'apposito stanziamento nei rispettivi bilanci.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1970 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 381. - cat. VII - Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 40.000.000

In aumento:

Cap. 137. - cat. III - Spesa per l'istituzione di borse di studio per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria e superiore, pubblici e privati (legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 3, modificata con legge provinciale 22 gennaio 1962, n. 2) L. 40.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il presidente della giunta provinciale

KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(235)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.